Testo a fronte

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 14

Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura

Progetto di legge n. 50/12^

"Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura)"

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 14	**Progetto di legge n. 124/11^**
Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura	"Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 14 (Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura)"
Titolo legge Misure urgenti in tema di concessioni per attività di acquacoltura	**Titolo legge** Misure ~~**urgenti**~~ in tema di concessioni per attività di acquacoltura
Articolo 1 *(Misure urgenti in materia di concessioni per attività di acquacoltura)* 1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale, ovvero al compendio demaniale oggetto di concessione per attività di acquacoltura, si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario e limitatamente agli anni 2021 e 2022, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'articolo 03, comma 2, del decreto legge del 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4	**Articolo 1** *(Misure ~~**urgenti**~~ in materia di concessioni per attività di acquacoltura)* 1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale, ovvero al compendio demaniale oggetto di concessione per attività di acquacoltura, si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario ~~**e limitatamente agli anni 2021 e 2022**~~, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'articolo 03, comma 2, del decreto legge del 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4

dicembre 1993, n. 494.	dicembre 1993, n. 494.
Art. 2 *(Clausola di invarianza finanziaria)* 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.	**Art. 2** *(Clausola di invarianza finanziaria)* 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 3 *(Entrata in vigore)* 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.	**Art. 3** *(Entrata in vigore)* 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.